

procedura prevista nel precedente art. 69 comma 2, con la conseguente trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente per

l'eventuale esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona.

■ *Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2004, n. 22817*

## Art. 70 Accertamenti sulla capacità dell'imputato

[1]. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento [129, 529-531] o di non luogo a procedere [425] e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto <sup>(1)</sup>, l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio [190<sup>2</sup>], perizia [220].

[2]. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo [467], ogni altra prova richiesta dalle parti [190<sup>1</sup>].

[3]. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari [326 s.], la perizia è disposta dal giudice [328] a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio [392 s.]. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari [405-407] e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 [71<sup>5</sup>] <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> La Corte cost., con sentenza 20 luglio 1992, n. 340, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «sopravenuta al fatto».

<sup>(2)</sup> La Corte cost., con sentenza 26 gennaio 2004, n. 39 nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 70, 71 e 72 nella parte in cui non prevedono la sospensione del processo in tutti quei casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l'imputato non sia in grado di partecipare attivamente al processo, esercitando validamente la propria autodifesa, ha affermato che, anche se l'art. 70 si riferisce letteralmente ad ipotesi di "infermità mentale", «il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo "stato mentale" dell'imputato ne impedisce la cosciente partecipazione al processo» per cui «quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti ... le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato il processo «non può svolgersi». Ove poi sussistano solo «ostacoli all'espressione verbale o scritta e alla reciproca comprensione, derivanti da impedimenti collegati ad uno stato di infermità» troverebbe applicazione l'art. 119 c.p.p.

**SOMMARIO** ■ 1. Incapacità di partecipare al giudizio: presupposti ... ■ 1.1. ... e accertamento. ■ 2. Scansioni procedurali. ■ 3. Onere della parte. ■ 4. Rapporti con l'imputabilità. ■ 5. Sospensione del processo. ■ 6. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. ■ 7. Applicazione della misura di sicurezza: esclusione. ■ 8. Declaratoria di nullità della richiesta di giudizio immediato. ■ 9. Mezzi di impugnazione. ■ 10. Questioni di legittimità costituzionale.

### ■ 1. Incapacità di partecipare al giudizio: presupposti

L'incapacità di partecipare al giudizio va dichiarata unicamente se, in considerazione delle patologie psichiche o fisiche, l'imputato non sia in grado di comprendere e partecipare al processo con la consapevolezza del ruolo assunto, della pendenza di un'accusa a suo carico, risultando l'impossibilità ad esercitare il proprio ruolo nonostante l'assistenza tecnica del difensore; al contrario, lì dove lo stato mentale dell'imputato determina unicamente una difficoltà nella comprensione nel merito dell'accusa, nonché del disvalore del fatto e dell'antigiuridicità della condotta, non si è in presenza di un fattore ostativo alla partecipazione al processo. ■ *Trib. Chieti, 3 febbraio 2011, n. 15*

In tema di patteggiamento, la manifestazione di volontà espressa dall'imputato (sia che assuma l'iniziativa dell'accordo sulla pena, sia che aderisca alla proposta del p.m.) è un **atto dispositivo personalissimo**, incidente sul proprio diritto di libertà, che, come tale, richiede piena consapevolezza rappresentativa e deliberativa degli effetti giuridici che ne conseguono. Ne deriva che è invalido l'accordo sulla pena allorché difettino la capacità di intendere e di volere dell'imputato e la sua cosciente

partecipazione al processo. ■ *Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2012, n. 13183*

Ai fini della sospensione del processo per incapacità dell'imputato (art. 70 e ss. c.p.p.), per escludere la cosciente partecipazione al processo **non è sufficiente una patologia, anche grave**, perché in tal modo risulterebbe sempre impossibile procedere al giudizio nei confronti dei soggetti infermi, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere. Il relativo apprezzamento sulla capacità è attribuito alla valutazione discrezionale del giudice che procede, il quale, nelle ragioni che giustificano la decisione adottata, deve dare adeguatamente conto degli accertamenti peritali e dei comportamenti posti in essere dall'imputato. ■ *Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2009, n. 2419*

In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, per escludere il requisito della sua cosciente partecipazione non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave, ma è **necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere**, risultando altrimenti impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti infermi o seminfermi di mente. ■ *Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2009, n. 2419*

La definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. **non esime il giudice dalla verifica della imputabilità del soggetto**, e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 cod. proc. pen., qualora le parti allegino elementi concreti su tale aspetto ovvero essi emergano "iactu oculi" dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della

incapacità. ■ *Cass. pen., sez. VI, 1 marzo 2007, n. 16544*

In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, non è sufficiente, per escludere la cosciente partecipazione al processo, una patologia psichiatrica, anche grave, perché in tal modo risulterebbe sempre impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti infermi di mente o seminfermi di mente, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da **non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere**. ■ *Cass. pen., sez. I, 24 novembre 2006, conf. Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2006, n. 19338*

**L'interdizione dell'imputato non comporta l'obbligo del giudice di accertarne d'ufficio l'incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all'art. 70 c.p.p.**, in quanto l'interdizione presuppone l'incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e, giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l'ausilio tecnico del difensore, essere consapevole protagonista del processo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito, escludendo che egli, quand'anche informato della esistenza di una sentenza di interdizione, avrebbe dovuto azionare la procedura di cui all'art. 70 c.p.p., della quale, peraltro, non gli era mai stata richiesta l'applicazione). ■ *Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2004, n. 2283*

**L'impossibilità di comunicazione** è l'estrinsecazione di uno stato fisico che causa pregnanti ed incisive ricadute sullo stato mentale e **tanto impedisce la cosciente partecipazione al processo**, inibendo all'imputato l'esercizio del diritto di difendersi provando e di difendersi negoziando (nella specie, l'imputato era stato operato di tracheotomia per stenosi laringea da carcinoma laringeo, non era in grado di comunicare e non aveva imparato il linguaggio dei sordo-muti). ■ *Trib. Genova, 18 luglio 2003*

### ■ 1.1. ... e accertamento.

**Nel processo penale la capacità del teste o dell'imputato di rendere dichiarazioni non va valutata in astratto ma in concreto**, sicché il divieto di assumere le dichiarazioni dei medesimi scatta solo quando il giudice abbia concreti elementi per stabilire che il teste o l'imputato - in considerazione dell'accertato **stato psico fisico che non consente loro di partecipare liberamente e coscientemente al processo** - siano assolutamente incapaci di rendere qualsivoglia dichiarazione. Al contrario, deve ritenersi che, se uno dei suddetti soggetti risulti affetto da una qualche patologia psichiatrica che non lo renda però incapace, pur essendo indubbio che le sue dichiarazioni debbano essere valutate e vagliate in modo particolarmente rigoroso, ciò non significa che, ove le medesime - all'esito del consueto processo cui le dichiarazioni accusatorie devono essere sottoposte - vengano riscontrate e cioè ritenute attendibili, il giudice non le possa utilizzare. ■ *Cass. pen., sez. II, 11 dicembre 2012, n. 3161*

La capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo deve essere **accertata mediante perizia assunta osservando le forme previste per il dibattimento**, anche nell'ipotesi in cui l'accertamento avvenga prima dell'apertura del dibattimento. L'acquisizione della relazione peritale senza esame del perito produce una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. per violazione del diritto di difesa. La capacità processuale dell'imputato è questione che attiene direttamente e inscindibilmente al processo principale e, pertanto, una volta che sia sopravvenuto il rinvio a giudizio, non può che essere accertata e deliberata dal giudice della cognizione con l'osservanza delle forme proprie del dibattimento.

■ *Cass. pen., sez. I, 8 luglio 2010, n. 29936*

La capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo deve essere accertata mediante perizia assunta con l'osservanza delle forme previste per il dibattimento **anche nell'ipotesi in cui l'accertamento avvenga prima della sua apertura**. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva inizialmente avvisato le parti del conferimento dell'incarico peritale, ma poi, una volta depositata la relazione di perizia psichiatrica, l'aveva acquisita senza fissare l'udienza per l'esame orale del perito, la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, della quale era stata tempestivamente eccepita la nullità). ■ *Cass. pen., sez. I, 8 luglio 2010, n. 29936*

In tema di capacità dell'imputato a stare in giudizio, il giudice - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "se occorre" contenuta nella previsione dell'art. 70, comma primo, cod. proc. pen. - **può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità**, mentre a fronte di un "fumus" di incapacità non può negare l'indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione. ■ *Cass. pen., sez. V, 8 aprile 2008, n. 29906*

### ■ 2. Scansioni procedurali.

In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, le apparenti irrazionalità della normativa potrebbero però essere evitate se si ritiene che ciò che la norma richiede in maniera inderogabile è che a scadenza semestrale venga effettuato il controllo sulla situazione dell'imputato, lasciando però al giudice la **valutazione "quando ne ravvisi l'esigenza" sulla effettiva necessità di disporre una apposita perizia ovvero di rimandarla ad un momento successivo**. Una tale interpretazione, non esclusa dal tenore letterale della norma, si inserisce con maggiore razionalità nel contesto di una situazione di cui sono evidenti le peculiarità e dove, fermo restando la necessità di un controllo periodico a scadenze temporali fisse (ogni sei mesi), sembra decisamente più conforme alle esigenze sottese all'istituto in esame la previsione di un accertamento peritale la cui necessità sia affidata alla prudente valutazione del giudice. ■ *Cass. pen., sez. IV, 14 dicembre 2012, n. 4973*

In tema di **sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato**, la disposizione dell'art. 70 c.p.p., in forza della quale «se vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale, l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia», si caratterizza per una serie di scansioni procedurali, rappresentate nell'ordine: a) dal riscontro diretto da parte del giudice dello "status" pregiudicato del soggetto e/o dalla soddisfazione dell'onere di allegazione della condizione di incapacità posto a carico della parte che la prospetti; b) dal conseguente "fumus" di incapacità; c) dalla determinazione del giudice sul punto. Da ciò deriva, in particolare, che il giudice non è, comunque, tenuto a disporre l'indagine peritale, laddove si convinca, autonomamente, dello stato d'incapacità, potendo così ritenere sufficiente per provvedere sul punto, senza altro incombente, anche il quadro valutativo a sua disposizione. Ma deriva anche che, in presenza di elementi sintomatici di uno stato di anomalia psichica o, comunque, di una condizione di oggettiva incertezza ingenerata da elementi contraddittori, il giudice non può negare, tout court, l'indagine peritale richiesta dalla parte, se non offrendo adeguata e convincente motivazione sulle ragioni del mancato esercizio del suo potere discrezionale. ■ *Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2007, n. 13088*

### ■ 3. Onere della parte.

Ai fini della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato (art. 70 e ss. c.p.p.), **salvo che**

**l'incapacità non risulti "ictu oculi" dagli atti del processo o dalla diretta osservazione dell'imputato, ove presente in udienza**, è specifico onere della parte di allegare ogni utile elemento atto a dimostrare il suo stato di sofferenza mentale; con la precisazione che, a tal fine, non basterebbe una qualsivoglia infermità mentale, ma occorre un'anomalia che, per "species" e per "quantum" risulti tale da impedire all'imputato di «stare in giudizio», ossia di partecipare coscientemente e liberamente al processo, di interpretare e capire la dinamica processuale e le conseguenze degli atti processuali e di interagire con le figure istituzionali, in modo tale da essere impedito il diritto di "autodifesa". ■ *Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2007, n. 13088*

#### ■ **4. Rapporti con l'imputabilità.**

L'incapacità dell'imputato di partecipare al processo e la mancanza di imputabilità costituiscono stati soggettivi che, in ipotesi, pur accomunati dall'infermità mentale, operano su piani del tutto diversi ed autonomi. La capacità di stare in giudizio, infatti, rileva ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 cost., deve essere valutata al momento del processo e la sua assenza implica la sospensione dello stesso e la nomina di un curatore speciale (ex art. 70 ss. c.p.p.). La capacità di intendere e volere attiene, per converso, alla imputabilità, deve essere valutata rapportandosi al momento della condotta, e la sua assenza, se causa della condotta dell'agente, comporta la assoluzione ex art. 530 c.p.p. e 88 c.p. ■ *Trib. Gela, 15 settembre 2006*

#### ■ **5. Sospensione del processo.**

L'incapacità alla partecipazione cosciente dell'imputato al processo non comporta la sospensione del medesimo, a norma dell'art. 70 c.p.p., **quando l'incapacità d'intendere e di volere esisteva già al momento del fatto oggetto di causa**, trattandosi di disciplina subordinata alla condizione negativa che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento. ■ *Trib. Rovereto, 27 maggio 2008*

#### ■ **6. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.**

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo in cui il processo è sospeso per legittimo impedimento dell'imputato **può essere disposta** anche qualora, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70 c.p.p., risulti che lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. ■ *Cass. pen., sez. I, 1 aprile 2009, n. 16939*

È legittima la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p. in caso di sospensione del **giudizio abbreviato** per incapacità dell'imputato. ■ *Cass. pen., sez. I, 1 aprile 2009, n. 16939*

#### ■ **7. Applicazione della misura di sicurezza: esclusione.**

Va annullata la sentenza di merito che, nonostante

l'accertata incapacità processuale dell'imputato, lo abbia **prosciolto** applicandogli una misura di sicurezza. ■ *Cass. pen., sez. IV, 21 luglio 2009, n. 38246*

#### ■ **8. Declaratoria di nullità della richiesta di giudizio immediato.**

È abnorme il provvedimento con il quale il g.u.p., in sede di giudizio abbreviato conseguente a giudizio immediato, preso atto che dagli atti di indagine già noti al p.m. si desume che l'imputato non era capace di partecipare scientemente al giudizio, dichiarare la nullità della richiesta di giudizio immediato e degli atti conseguenti, e disponga la restituzione degli atti al p.m. ■ *Cass. pen., sez. V, 17 giugno 2010, n. 27149*

#### ■ **9. Mezzi di impugnazione.**

In tema di impugnazioni, l'ordinanza per l'integrazione delle indagini emessa dal G.u.p. con cui venga disposta la **verifica della imputabilità e della capacità di stare in giudizio dell'imputato non costituisce atto abnorme**, sia per l'opportunità di compiere in un unico atto di investigazione tale indagine sia per ragioni di economia processuale. ■ *Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2008, n. 28784*

**Non è impugnabile** il provvedimento col quale il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento disposta per incapacità dell'imputato, neppure sotto il profilo della abnormità, in quanto provvedimento diretto a rimuovere una situazione di stasi del processo, e contro il quale non è previsto alcun mezzo di gravame. ■ *Cass. pen., sez. I, 1 giugno 2006, n. 25850*

#### ■ **10. Questioni di legittimità costituzionale.**

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli art. 3, 97 e 111, comma 2, cost., le q.l.c. degli art. 70 e 71 c.p.p., nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, **il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale**. Le situazioni poste a raffronto dal rimettente sono eterogenee, così da escludere che possa considerarsi costituzionalmente dovuta una omologazione delle relative discipline e l'attuale disciplina dell'impedimento, già fondata sulla sospensione del processo (e dei termini prescrizionali) per un periodo di durata circoscritta (sessanta giorni, oltre il tempo di durata dell'infermità), assicura un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del procedimento e la imprescindibile garanzia del diritto di difesa, dovendosi altresì escludere che l'introduzione di una nuova causa di sospensione del giudizio, in assenza oltretutto della stringente necessità di salvaguardare interessi contrapposti, possa concorrere al contenimento dei tempi processuali, mentre il principio di buon andamento della p.a. attiene unicamente alle leggi ordinarie ed a quelle che regolano il funzionamento amministrativo degli uffici medesimi, restando invece estraneo alle norme di esercizio della funzione giurisdizionale (sentt. n. 354 del 1996, 272 del 2008; ord. n. 67 del 2009, 84 del 2011). ■ *Corte cost., 21 ottobre 2013, n. 243*

## Art. 71 Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato

[1]. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso [18<sup>1b</sup>], sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento [529-531] o di non luogo a procedere [425] <sup>(1)</sup>.

[2]. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale [166], designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

[3]. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione [606] il pubblico ministero,

l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

[4]. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70, comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

[5]. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari [326 s.], si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70, comma 3.

[6]. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 <sup>(2)(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Le parole « e che tale stato è reversibile » sono state inserite dopo le parole « partecipazione al procedimento » e le parole « che il procedimento » sono state sostituite alle parole « che questo » dall'art. 1, comma 2 l. 1. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

<sup>(2)</sup> Si tenga presente che la Corte cost., con sentenza 22 luglio 1994, n. 330, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 88, comma 5, c.p.p. 1930, « nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile ».

<sup>(3)</sup> La Corte cost., con sentenza 26 gennaio 2004, n. 39 nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 70, 71 e 72 nella parte in cui non prevedono la sospensione del processo in tutti quei casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l'imputato non sia in grado di partecipare attivamente al processo, esercitando validamente la propria autodifesa, ha affermato che, anche se l'art. 70 si riferisce letteralmente ad ipotesi di « infermità mentale », « il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo « stato mentale » dell'imputato ne impedisce la cosciente partecipazione al processo » per cui « quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti ... le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato il processo « non può svolgersi ». Ove poi sussistano solo « ostacoli all'espressione verbale o scritta e alla reciproca comprensione, derivanti da impedimenti collegati ad uno stato di infermità » troverebbe applicazione l'art. 119 c.p.p.

**SOMMARIO** ■ 1. Ambito applicativo. ■ 2. Provvedimento di sospensione e nomina del curatore speciale. ■ 3. Presupposti. ■ 4. Restituzione degli atti al pubblico ministero. ■ 5. Notifiche. ■ 6. Sospensione dei termini di custodia cautelare. ■ 7. Revoca del provvedimento di sospensione. ■ 8. Mezzi di impugnazione. ■ 9. Questioni di legittimità costituzionale.

### ■ 1. Ambito applicativo.

In caso di sospensione del procedimento al fine di effettuare perizia volta ad accertare l'eventuale incapacità dell'imputato non ricorrono i presupposti per la nomina di curatore speciale a differenza di quanto invece previsto in caso di già accertata incapacità, laddove l'obbligo del giudice di nominare un curatore speciale è previsto per garantire la necessaria tutela al soggetto incapace, con la conseguenza, tra l'altro, che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 3, c.p.p.

■ *Cass. pen., sez. II, 17 febbraio 2017, n. 13550*

La sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato ex art. 71 cod. proc. pen. è applicabile solo nel procedimento di cognizione e non nel procedimento esecutivo, che è diversamente strutturato, in quanto in esso è meramente facoltativo l'intervento della parte interessata che, ex art. 666 comma ottavo cod. proc. pen., se si trova in stato di infermità mentale è assistita da un tutore o, in difetto, da un curatore provvisorio appositamente nominato.

(La Corte ha inoltre precisato che, se la sopravvenuta infermità psichica del condannato è tale da non consentire l'esecuzione della pena, nei confronti dello stesso possono essere assunti i provvedimenti previsti dall'art. 148 cod. pen., di competenza del magistrato di sorveglianza).

■ *Cass. pen., sez. I, 9 marzo 2007, n. 22749*

La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt. 70 ss. c.p.p., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore. ■ *Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2005, n. 28559*

### ■ 2. Provvedimento di sospensione e nomina del curatore speciale.

In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, le apparenti irrazionalità della normativa potrebbero però essere evitate se si ritiene che ciò che la norma richiede in maniera inderogabile è che a scadenza semestrale venga effettuato il controllo sulla situazione dell'imputato, lasciando però al giudice la valutazione « quando ne ravvisi l'esigenza » sulla effettiva necessità di disporre una apposita perizia ovvero di rimandarla ad un momento successivo. Una tale interpretazione, non esclusa dal tenore letterale della norma, si inserisce con maggiore razionalità nel contesto di una situazione di cui sono evidenti le peculiarità e dove, fermo restando la necessità di un controllo periodico a scadenze temporali fisse (ogni sei mesi), sembra decisamente più conforme alle esigenze sottese all'istituto in esame la previsione di un accertamento peritale la cui necessità sia affidata alla prudente valutazione del giudice.

■ *Cass. pen., sez. IV, 14 dicembre 2012, n. 4973*

Quando lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento il giudice deve, ai sensi dell'art. 71 c.p.p., disporre con ordinanza che questo sia sospeso e nominare un curatore speciale, provvedendo ai successivi adempimenti di cui all'art. 72 c.p.p.; diversamente se viene emesso il decreto di rinvio a giudizio si produce una nullità a regime intermedio per violazione degli art. 178 lett. c) e 180 c.p.p. ■ *Trib. Lecce, 8 aprile 2009*

In tema di capacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo, qualora, dopo l'ordinanza di sospensione disposta a norma dell'art. 71 c.p.p., il giudice ritenga che l'imputato abbia riacquisito tale capacità ed abbia motivato sul punto, non costituisce alcuna nullità l'omessa adozione di un formale provvedimento di revoca della precedente ordinanza di sospensione, essendo detta determinazione implicita nella valutazione al riguardo esplicitata dal giudice. ■ *Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2007, n. 5681*

In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, l'obbligo del giudice di nominare un curatore speciale è previsto per garantire la necessaria tutela al soggetto incapace. Ne consegue

che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 3, c.p.p. ■ *Cass. pen., sez. II, 27 giugno 2006, n. 23850*

### ■ 3. Presupposti.

L'incapacità di partecipare al giudizio va dichiarata unicamente se, **in considerazione delle patologie psichiche o fisiche, l'imputato non sia in grado di comprendere e partecipare al processo con la consapevolezza del ruolo assunto**, della pendenza di un'accusa a suo carico, risultando l'impossibilità ad esercitare il proprio ruolo nonostante l'assistenza tecnica del difensore; al contrario, lì dove lo stato mentale dell'imputato determina unicamente una difficoltà nella comprensione nel merito dell'accusa, nonché del disvalore del fatto e dell'antigiuridicità della condotta, non si è in presenza di un fattore ostativo alla partecipazione al processo. ■ *Trib. Chieti, 3 febbraio 2011, n. 15*

Ai fini della sospensione del processo per incapacità dell'imputato (art. 70 e ss. c.p.p.), per escludere la cosciente partecipazione al processo **non è sufficiente una patologia, anche grave**, perché in tal modo risulterebbe sempre impossibile procedere al giudizio nei confronti dei soggetti infermi, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere. Il relativo apprezzamento sulla capacità è attribuito alla valutazione discrezionale del giudice che procede, il quale, nelle ragioni che giustificano la decisione adottata, deve dare adeguatamente conto degli accertamenti peritali e dei comportamenti posti in essere dall'imputato. ■ *Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2009, n. 2419*

In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, per escludere il requisito della sua cosciente partecipazione non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave, ma **è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere**, risultando altrimenti impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti infermi o seminfermi di mente. ■ *Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2009, n. 2419*

La definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. **non esime il giudice dalla verifica della imputabilità del soggetto**, e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 cod. proc. pen., qualora le parti allegino elementi concreti su tale aspetto ovvero essi emergano "ictu oculi" dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità. ■ *Cass. pen., sez. VI, 1 marzo 2007, n. 16544*

In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, non è sufficiente, per escludere la cosciente partecipazione al processo, una patologia psichiatrica, anche grave, perché in tal modo risulterebbe sempre impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti infermi di mente o seminfermi di mente, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da **non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere**. ■ *Cass. pen., sez. I, 24 novembre 2006, conf. Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2006, n. 19338*

L'interdizione dell'imputato non comporta l'obbligo del giudice di accertarne d'ufficio l'incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all'art. 70 c.p.p., in quanto l'interdizione presuppone l'incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e, giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l'ausilio tecnico del difensore, essere consapevole protagonista del processo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto

immune da censure la sentenza del giudice di merito, escludendo che egli, quand'anche informato della esistenza di una sentenza di interdizione, avrebbe dovuto azionare la procedura di cui all'art. 70 c.p.p., della quale, peraltro, non gli era mai stata richiesta l'applicazione). ■ *Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2004, n. 2283*

L'impossibilità di comunicazione è l'estrinsecazione di uno stato fisico che causa pregnanti ed incisive ricadute sullo stato mentale e **tanto impedisce la cosciente partecipazione al processo**, inibendo all'imputato l'esercizio del diritto di difendersi provando e di difendersi negoziando (nella specie, l'imputato era stato operato di tracheotomia per stenosi laringea da carcinoma laringeo, non era in grado di comunicare e non aveva imparato il linguaggio dei sordo-muti). ■ *Trib. Genova, 18 luglio 2003*

### ■ 4. Restituzione degli atti al pubblico ministero.

È **abnorme** il provvedimento con il quale il g.u.p., in sede di giudizio abbreviato conseguente a giudizio immediato, preso atto che dagli atti di indagine già noti al p.m. si desume che l'imputato non era capace di partecipare scientemente al giudizio, dichiarare la nullità della richiesta di giudizio immediato e degli atti conseguenti, e disporre la restituzione degli atti al p.m. ■ *Cass. pen., sez. V, 17 giugno 2010, n. 27149*

### ■ 5. Notifiche.

Le notifiche all'imputato che non sia interdetto ovvero di cui non sia stata ancora dichiarata l'incapacità processuale ai sensi dell'art. 71, comma 1, c.p.p. o del quale la stessa incapacità sia stata dichiarata in altro procedimento non devono essere necessariamente eseguite nelle forme di cui all'art. 166 c.p.p. ■ *Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2010, n. 674*

Il disposto di cui all'art. 166 c.p.p. secondo cui, qualora l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità di mente previste dall'art. 71 c.p.p. le notifiche debbono essere effettuate anche **presso il curatore speciale**, non può trovare applicazione nel caso in cui la sussistenza di dette condizioni sia stata accertata nell'ambito di altro procedimento penale pendente davanti a diverso giudice. ■ *Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2010, n. 674*

### ■ 6. Sospensione dei termini di custodia cautelare.

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo in cui il processo è sospeso per legittimo impedimento dell'imputato **può essere disposta** anche qualora, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70 c.p.p., risulti che lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. ■ *Cass. pen., sez. I, 1 aprile 2009, n. 16939*

È legittima la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p. in caso di sospensione del **giudizio abbreviato** per incapacità dell'imputato. ■ *Cass. pen., sez. I, 1 aprile 2009, n. 16939*

### ■ 7. Revoca del provvedimento di sospensione.

È legittima la revoca del provvedimento di sospensione del processo per infermità mentale dell'imputato allorché, **risultando da perizia medica disposta dopo considerevole lasso di tempo dalla sospensione che le sue patologie non siano tali da impedirgli di partecipare al giudizio**, il giudice abbia disposto, su richiesta della difesa, nuovi accertamenti strumentali, non eseguibili coattivamente (nella specie, RMN e SPECT), e l'imputato si sia rifiutato di sottoporvisi. ■ *Cass. pen., sez. I, 20 aprile 2010, n. 17704*

### ■ 8. Mezzi di impugnazione.

In tema di incapacità dell'imputato, a cagione del suo stato mentale, a partecipare coscientemente al